

OGGETTO: NOVITÀ EMISSIONI: D.G.R. N° 983/2018 – NUOVA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ "IN DEROGA"

Eventi Con la DGR n° 983 del 11.12.2018 – pubblicata sul BURL 51 del 18.12.2018 Serie Ordinaria (che ha aggiornato la precedente DGR 8832/2008 e smi) è stata revisionata la disciplina delle attività cosiddette "in deroga" alla luce delle modifiche apportate dall D.L.gs 183/2017 all'art. 272 cc. 2 e 3 del D.L.gs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, e dalla entrata in vigore del DPR 59/2013 "Regolamento AUA".

La nuova delibera – come si legge sul portale regionale – individua:

- l'elenco delle attività soggette a tale regime autorizzativo (allegato 1),
- i criteri e le procedure per l'adesione all'autorizzazione generale (allegato 2),
- le modalità di trasmissione delle domanda di adesione, di modifica e di comunicazione amministrativa (allegati 3a, 3b, 3c).

Le prescrizioni specifiche di tipo tecnico-gestionali, ivi inclusi i valori limite alle emissioni, continuano ad essere definiti all'interno degli allegati tecnici settoriali approvati (o in fase di approvazione) per tutte le tipologie di attività individuate dalla delibera (DDS 532/2009 e successivi).

Principali novità Sono state introdotte **nuove attività** ed è stata **incrementata la soglia** di alcune attività esistenti; la DGR incarica la competente Struttura della DG Ambiente e Clima dell'approvazione dei **nuovi allegati tecnici** riportanti le prescrizioni tecniche e gestionali, ivi inclusa l'individuazione dei valori limite alle emissioni, relativi alle nuove attività cosiddette «in deroga» introdotte dal presente provvedimento, di seguito elencate, individuandone le rispettive soglie:

- **Medi impianti di combustione** industriali (superiori a 1 MW e inferiori a 3 MW);
- Lavorazione materiali **lapidei**;
- **Taglio laser** su superfici diverse da carta e tessuti;
- Attività di **nobilizzazione filati, tessuti o prodotti tessili** in generale;
- Lavorazione del **vetro**;

La DGR precisa che sarà **possibile presentare domanda** di adesione all'autorizzazione generale **solo** nel caso in cui **è stato adottato o aggiornato l'allegato tecnico di riferimento**.

- Possibilità di aderire all'autorizzazione, per specifiche attività esplicitamente individuate, anche nel caso di stabilimenti già autorizzati "in via ordinaria";
- Estensione della durata dell'autorizzazione a 15 anni dalla data di adesione; tale durata si applica "retroattivamente" anche alle attività autorizzate ai sensi della DGR 8832/2008;
- Modifica delle **condizioni di esclusione** dalla possibilità di avvalersi del regime delle autorizzazioni in deroga in caso di

utilizzo di miscele o sostanze "classificate";

Sostanze/miscela "classificate" Come tali si intendono le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.

La **presenza** di sostanze/miscele pericolose nel ciclo produttivo da cui si origina l'emissione, **esclude la possibilità di aderire all'autorizzazione "in via generale"** per le attività/impianti in **deroga**. Ai fini della verifica dell'esclusione dalle attività/dagli impianti in deroga è necessario valutare – nell'ambito delle materie prime utilizzate nel ciclo tecnologico da cui si origina l'emissione – la classificazione della miscela; il richiamo al termine "sostanza" è da intendersi riferito ai soli casi in cui tra le materie prime vi siano sostanze "pure".

Significato di modifica La DGR chiarisce il significato di "Modifica del ciclo produttivo": per modifica del ciclo produttivo si intende una **modifica** concernente il ciclo tecnologico e le emissioni tale per cui l'attività oggetto di autorizzazione generale continua a rientrare nell'ambito di applicazione dell'allegato tecnico per il quale ha presentato precedentemente domanda di autorizzazione e garantisce il rispetto delle prescrizioni ivi contenute.

Sono modifiche del ciclo produttivo che richiedono una **comunicazione**:

- l'aggiunta/eliminazione o accorpamento dei punti di emissione oppure;
- la modifica della tipologia di sistema di abbattimento in riferimento alle schede di cui alla DGR 3552/2012.

In riferimento alla capacità produttiva, sono inoltre da considerarsi **modifiche del ciclo produttivo soggette a comunicazione**, salvo diversamente stabilito negli allegati tecnici, quelle che implicano:

- per le attività sotto "soglia massima", un incremento delle materie prime tali da superare tale soglia;
- per le attività sopra "soglia massima": un incremento delle materie prime che concorrono alla determinazione della soglia superiore al 25% del valore indicato nella relazione tecnica di riferimento o la riduzione sino al rispetto della "soglia massima";

Le suddette modifiche sono da considerarsi come **non sostanziali** ai fini della determinazione della tariffa istruttoria ai sensi della DGR n. 9201 del 30 marzo 2009 e degli aspetti sanzionatori ex art. 279 del D.L. gs 152/2006 e, successive modifiche ed integrazioni.

Fermo restando le condizioni sopra riportate, **non sono soggette a comunicazione** le modifiche non contemplate nei casi precedenti quali: la sostituzione di macchinari, la sostituzione dei sistemi di abbattimento se ricadenti nella stessa tipologia, la traslazione di

impianti/macchinari, la modifica quali/quantitativa delle materie prime utilizzate purché entro le soglie sopra riportate.

Data di entrata in
vigore **18 dicembre 2018**

Riferimenti normativi **DGR 983/2018**

Nostra

<http://www.studiobarbaracalvi.com/tag/emissioni-scarsamente-rilevanti/>

comunicazione:

